

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 926

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2006

—————

Abrogazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e
ulteriori modifiche al codice penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca alcune modifiche al codice penale che potrebbero sortire un notevole impatto sotto il profilo della riduzione del carico repressivo sui cosiddetti «reati sociali». Si tratta dell'abrogazione degli articoli 336 («Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale») e 337 («Resistenza a un pubblico ufficiale») entrambe fattispecie pesantemente sanzionate con condanne edittali da sei mesi a cinque anni. L'obiettivo non è, ovviamente, quello di rendere non perseguibili eventuali episodi di violenza o minacce a pubblico ufficiale, ma quello di riportare tali reati in un ambito «ordinario» sottraendoli alle fattispecie «speciali» dettate dagli articoli in questione. La violenza o la minaccia ai danni della persona per costringerla «a fare, tollerare od omettere qualche cosa» sono ordinariamente perseguibili ai sensi dell'articolo 610 del codice penale («Violenza privata»). La perseguibilità residuerebbe ai sensi dell'articolo 610, a cui verrebbe associata l'aggravante comune di cui all'articolo 61, primo comma, n. 10, che, per l'appunto, aggrava il reato commesso ai danni del pubblico ufficiale. Considerato che l'applicazione dell'aggravante comune determinerebbe al massimo un aumento di un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta, l'eventuale abrogazione degli articoli 336 e

337 del codice penale determinerebbe l'eliminazione del vincolo del limite minimo di pena, fissato dagli articoli 336 e 337 in sei mesi, una riduzione della pena e il superamento di quella «zona grigia» rappresentata dalla «resistenza a pubblico ufficiale» che tanto spesso è fonte di soprusi e coercizioni e che costituisce il primo e più diffuso strumento di repressione giudiziaria ai danni degli attori sociali del conflitto. Contestualmente all'abrogazione degli articoli 336 e 337 del codice penale è opportuno ridurre la pena edittale prevista dall'articolo 610 del codice penale, onde evitare gli effetti della applicazione del massimo della pena prevista dall'articolo 610 del codice penale (quattro anni) ed il massimo aumento di pena connesso all'aggravante (un terzo). A tal fine l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), provvede a modificare il limite massimo di pena previsto dall'articolo 610 del codice penale, portandolo da quattro a tre anni. L'articolo 610 del codice penale, opportunamente modificato nella rubrica (da «Violenza privata» a «Violenza alla persona») andrebbe quindi integrato con l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 336. Per le ragioni sopra esposte, si auspica un sollecito esame del presente disegno di legge ed una sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 336 e 337 sono abrogati;
- b) l'articolo 610 è sostituito dal seguente:

«Art. 610. - (*Violenza alla persona*). - Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla medesima pena di cui al primo comma soggiace colui che commette il fatto per costringere un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339».

